

Chiarimento interpretativo sul mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM (ex. art. 62, p.8) del CCNL)

Le Parti,

considerata l'attuale sospensione della normativa relativa alle procedure di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991, così come disposta dall'art. 14 del D.L. 104/2020, e preso atto della possibilità concessa dall'art. 14, comma 3 della medesima disposizione, di sottoscrivere accordi aziendali di incentivazione all'esodo, in luogo dell'attivazione delle procedure sopra citate,

convengono quanto segue.

In via straordinaria e per il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alle norme richiamate, quanto già previsto dal CCNL all'art. 62, p. 8), in tema di mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM in caso di procedure ex. L. 223/1991, è riconosciuto per analogia in caso di risoluzioni consensuali derivanti dagli accordi aziendali sostitutivi delle procedure di cui alla L. 223/91, di cui all'art. 14, comma 3 del D.L. 104/2020 e sue successive modifiche e integrazioni. Sino alla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo sopra richiamate, l'iscrizione a FASCHIM e le relative prestazioni non potranno eccedere il periodo già previsto dall'art. 62, p. 8) per i lavoratori coinvolti nelle citate procedure di cui alla L. 223/91, ovvero la durata del trattamento di disoccupazione NASPI riconosciuto ad ogni lavoratore interessato.

FEDERCHIMICA



FARMINDUSTRIA



UGL CHIMICI



FAILC CONFALL



FIALC CISAL



5 ottobre 2020